

INDICE

TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA	Pag.
1. Cessazioni dal servizio.	5
2. Cessazioni per limite di età.	5
2.a Collocamento in ausiliaria.	6
2.b Collocamento in riserva.	7
3. Collocamento in riserva a domanda.	9
4. Cessazione dal servizio per infermità.	10
4.a Cessazione per infermità per causa di servizio dipendente;	10
4.b Cessazione per inabilità al proficuo lavoro non dipendente da causa di servizio.	11
5. Indennità speciale o di riserva.	12
6. Cessazione dal servizio senza diritto a pensione. Indennità <i>una tantum</i> .	13
7. Cessazione dal servizio senza diritto a pensione ordinaria ma con attribuzione della pensione di privilegio. Importo della pensione di privilegio.	14
8. Assegno rinnovabile.	15
9. Indennità <i>una tantum</i> privilegiata.	15
10. La pensione di privilegio e termini di presentazione della domanda.	15
11. Iter procedurale pensione di privilegio.	16

12.	Documentazione da produrre per la domanda di pensione di privilegio.	19
13.	Procedura in caso di aggravamento della malattia già riconosciuta.	20
	Cenni.	
14.	La pensione ai superstiti.	20
15.	Trattamento speciale.	26
16.	Cenni del sistema pensionistico attuale.	26
	16.a Quota A;	27
	16.b Quota B;	30
	16.c Quota C.	32
17.	Finestre mobili.	36
18.	Aspettativa di vita.	37
19.	Requisiti accesso pensione anticipata.	37
20.	Cumulo della pensione.	38
	20. a Cumulo pensione e reddito da lavoro.	38
	20. b Le trattenute.	38
	20. c Pensione di invalidità.	39
	20. d Pensione di inabilità.	40
	20. e La dichiarazione dei redditi da lavoro.	40
21.	Modalità di attribuzione e termini di liquidazione trattamento di fine servizio. Cenni. Trattamento di fine rapporto.	41
	21.a Modalità di attribuzione del trattamento di fine servizio.	41

21.b Termini di liquidazione del trattamento di fine servizio.	43
22. Cessione trattamento di fine servizio. Cenni.	45
23. La Cassa di previdenza delle Forze Armate. Liquidazione indennità supplementare.	45
24. Scheda di sintesi allegati.	50
25. La previdenza complementare. Cenni.	52
26. Richiamo in servizio.	52
26. a Richiamo in servizio con assegni;	53
26. b Richiamo in servizio senza assegni;	54
26. c Trattenimento in servizio.	55
Quesiti frequenti.	56

1 Cessazioni dal servizio

La causa di cessazione dal servizio costituisce il presupposto necessario per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, all'indennità di buonuscita e/o all'indennità "una tantum".

Infatti, in base alla causa di cessazione dal servizio, si acquisiscono determinati diritti con differenti effetti economici sul trattamento pensionistico.

Le cause che possono determinare la cessazione dal servizio sono:

- a. limiti di età;
- b. a domanda;
- c. infermità (si o no dipendente da causa di servizio);
- d. non idoneità agli uffici del grado (solo Ufficiali);
- e. non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento (Isp., Sovr., App. e Car.);
- f. con provvedimento d'autorità (Ufficiali);
- g. perdita del grado.

Nelle pagine seguenti per ciascuna delle cause di cessazione dal servizio sono individuate, in apposite schede, le prestazioni da erogare, le specifiche attività da porre in essere da parte dell'Amministrazione e da parte degli interessati, prevedendo appositi modelli di domanda.

2 Cessazioni per limite di età

Il militare 270 giorni prima del limite di età può decidere di essere collocato:

- a. in ausiliaria per un periodo massimo di 5 anni;
- b. in riserva optando per il montante contributivo¹ previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo capoverso del Decreto Legislativo n. 165 del 1997.

¹ Contribuisce ad aumentare la quota della pensione contributiva moltiplicando per 5 l'ultimo reddito lordo annuale maturato alla cessazione.

2. a Collocamento in ausiliaria

Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in ausiliaria allo stesso è data facoltà, se riunisce i requisiti fisici e matricolari, di essere richiamato in servizio annualmente, previa domanda in riferimento all'interpellanza che annualmente predispone il Comando Generale, oppure di beneficiare del regime dell'ausiliaria a casa.

L'istituto dell'ausiliaria consente al militare di essere agganciato alla dinamica salariale del pari grado in servizio nella misura del 50% degli eventuali aumenti stipendiali (successivamente ridotti all'aliquota di maturazione della pensione) continuando a pagare le ritenute assistenziali e previdenziali (9,15%) per tutto il periodo sino al collocamento in riserva.

La domanda deve essere presentata al proprio ente di appartenenza nel più breve tempo possibile ed il trattamento pensionistico provvisorio sarà corrisposto dal C.N.A. di Chieti. Alla fine del periodo di ausiliaria verrà redatto il decreto definitivo di pensione ed il fascicolo amministrativo dell'interessato sarà successivamente gestito dall'Inps di residenza che corrisponderà il trattamento di quiescenza definitivo.

ITER PROCEDURALE PENSIONE PRIVILEGIATA

Subito dopo la cessazione, ove il militare abbia contratto in servizio, anche con accertamento successivo alla cessazione, una malattia ascrivibile alla tab. A, annessa al D.P.R. n. 834/81, riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'organo competente (prima del D.P.R. 461 del 2001 dalle Commissioni Medico Ospedaliere Militari e successivamente dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio) lo stesso deve presentare la domanda di pensione privilegiata al proprio Ente di appartenenza. Il Reparto provvederà agli atti istruttori per la successiva visita medica dell'interessato presso la competente Commissione Medica Ospedaliera. Il Comando di Corpo al ricevimento del relativo verbale, inoltra alla Direzione Generale della Previdenza Militare (competente ad emettere il provvedimento definitivo) la sotto elencata documentazione:

- a. primo verbale della C.M.O. che accerta la patologia per cui si richiede la pensione di privilegio;
- b. decreto di equo indennizzo;

- c. copia del parere del comitato di verifica della cause di servizio.
- d. verbale della C.M.O. che certifica *alla cessazione* che la patologia non è regredita, si è stabilizzata o si è aggravata.

Si soggiunge che all'accoglimento della domanda di privilegio consegue in compensazione la restituzione del 50% dell'equo indennizzo percepito.

2. b Collocamento in riserva

Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il bonus contributivo di 5 anni previsto dall'articolo 7 comma 3 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 giorni dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti, in una delle sotto elencate modalità

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.

La stessa domanda può essere revocata d'iniziativa, per richiedere il collocamento nell'ausiliaria, o d'ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 giorni antecedenti la data di cessazione.

Il C.N.A. invierà all'interessato un prospetto di calcolo (definito PA04), su cui l'Inps determinerà la pensione definitiva, entro 90 giorni dalla data di cessazione.

PENSIONE PRIVILEGIATA

Subito dopo la cessazione il militare avente diritto deve presentare la domanda di pensione privilegiata al proprio precedente Comando in forma cartacea ed in forma telematica, allegando la prevista documentazione, alternativamente, in una delle sotto elencate modalità:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.

Si consiglia vivamente sia ai Comandi di Corpo che ai militari interessati, al momento della presentazione della domanda di pensione ordinaria, di recuperare i necessari documenti utili all’attribuzione della pensione di privilegio, ove non già in possesso, da allegare alla successiva domanda di pensione di privilegio. In tal modo si ridurranno sensibilmente i tempi per la definizione del provvedimento di pensione di privilegio la cui competenza rimane di esclusiva pertinenza dell’Inps. La documentazione da allegare insieme alla domanda è la stessa che deve inoltrare il personale in ausiliaria e già elencata al precedente paragrafo dalla lettera “a” alla “d”.

Si ribadisce che all’accoglimento della domanda di privilegio consegue in compensazione la restituzione del 50% dell’equo indennizzo percepito.

CRITICITÀ

Si ritiene in questa sede chiarire un aspetto che dilata i tempi della definizione di alcune pratiche di pensione di privilegio ante D.P.R. 461 del 2001. Prima dell’entrata in vigore del citato decreto la domanda di dipendenza da causa di servizio veniva istruita dall’Ufficio del Personale col parere del medico dell’infermeria presidiaria da cui dipendeva il militare. La domanda veniva quindi inviata alle Commissioni Mediche Ospedaliere degli Ospedali Militari, che emettevano un verbale

collegiale di visita medica. Nel verbale si indicava la patologia, il giudizio di dipendenza (si dipendente no dipendente) e proposta la categoria ai fini dell'equo indennizzo (Tabella B o Tabella A, annesse al D.P.R. n. 834/81). Il Comitato di controllo, che allora si chiamava Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), si esprimeva con un parere soltanto quando si richiedeva la concessione dell'equo indennizzo. Allo stesso venivano trasmesse le sole pratiche medico-legali con infermità ascritte ad una delle categorie previste di cui il dipendente chiedeva l'equo indennizzo. L'Inps per l'attribuzione della pensione di privilegio vuole che si alleggi sempre il parere pertanto ecco spiegato il perché, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 461, il Comitato di Verifica esprime il suo parere sulla dipendenza anche sui processi verbali precedenti al 2001 ma che non erano mai stati sottoposti al giudizio del precedente C.P.P.O. Si suggerisce, pertanto, ai militari interessati di attivarsi presso il proprio Comando per richiedere tempestivamente la pronuncia del Comitato di verifica per quelle patologie riconosciute dipendenti dalle C.M.O. ma prive, per non aver richiesto l'equo indennizzo, del parere del Comitato.

3 Collocamento in riserva a domanda

Il militare che cessa dal servizio a domanda, essendo scaduto il periodo transitorio al 31.12.2015 che consentiva il collocamento in ausiliaria con 40 anni di servizio effettivo, viene collocato in riserva previa domanda da presentare entro 270 giorni dalla data del previsto congedo al fine di permettere agli Enti deputati alla trattazione della pratica amministrativa di evadere gli atti evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione. Per quanto concerne la procedura per l'attribuzione della pensione di privilegio si richiama quella già esplicitato al punto 2.b. ribadendo l'opportunità di predisporre in tempo utile la documentazione necessaria per aver diritto alla pensione di privilegio.

4 Cessazione dal servizio per infermità

La macroarea della pensione di infermità comporta l'inclusione nella stessa di tre ipotesi:

- a. infermità per causa di servizio dipendente;
- b. infermità per malattia non dipendente da causa di servizio;
- c. inabilità al proficuo lavoro non dipendente da causa di servizio.

4. a Cessazione per infermità per causa di servizio dipendente

Il militare per poter beneficiare della pensione ordinaria e successivamente di privilegio deve aver prestato 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile (servizio effettivo maggiorato dei periodi di super valutazione comunemente di un anno ogni quinquennio fino ad un massimo di 5) in ossequio all'articolo 52 del D.P.R. 1092 del 1973. Anche in questo caso l'Inps richiede la presentazione telematica della domanda alternativamente, in una delle sotto elencate modalità:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.

In questo caso viene corrisposto al militare il trattamento stipendiale già in godimento per tre mesi e solo successivamente a cura dell'Inps sarà attribuito il trattamento definitivo di pensione.

PENSIONE PRIVILEGIATA

L'iter procedurale per l'attribuzione della pensione di privilegio in questo caso è più snello in quanto l'interessato è già destinatario di un provvedimento definitivo medico legale di riforma. Lo stesso deve produrre domanda di pensione privilegiata sia al Comando di appartenenza che con le

ormai assimilate procedure telematiche. Il Comando di Corpo riceve per gerarchico gli atti d'interesse inoltra alla Direzione di Amministrazione il fascicolo amministrativo dell'interessato che, dopo il controllo, trasmette all'Inps per l'emissione del provvedimento definitivo di pensione privilegiata. In tale caso non è necessario di norma che il Comando di Corpo invii il militare alla C.M.O. in quanto con la riforma la stessa si è già pronunciata. Si segnala che è obbligatorio allegare la documentazione prevista con la presentazione della domanda telematica che in futuro, dopo un ulteriore periodo di transizione con il doppio canale cartaceo e telematico, sarà l'unico modo possibile di presentazione delle istanze. Si ricordano gli indispensabili documenti a corredo della domanda:

- a. primo verbale della C.M.O. che accerta la patologia per cui si richiede la pensione di privilegio;
- b. decreto di equo indennizzo;
- c. copia del parere del comitato di verifica della cause di servizio;
- d. verbale della C.M.O. che certifica *alla cessazione* che la patologia non è regredita, si è stabilizzata o si è aggravata e nel caso di specie ne decreti la riforma.

4. b Cessazione per inabilità al proficuo lavoro non dipendente da causa di servizio

Il militare per poter beneficiare della pensione di inabilità deve essere giudicato da una commissione medica militare, previo parere del proprio medico curante o da una struttura ospedaliera pubblica, inabile permanentemente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e possedere un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre prestati nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.

Procedimento

L'Amministrazione di appartenenza, (se il militare è in servizio), ovvero l'INPS (gestione ex INPDAP, se il militare è in congedo) verificata la conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del D.M. n. 187/97 (domanda con allegato certificato medico) ed il possesso dei requisiti contributivi

minimi prescritti provvede a disporre l'accertamento sanitario dello stato di inabilità del dipendente presso la competente Commissione Medica Ospedaliera.

L'importo della pensione viene commisurato alla massima anzianità contributiva (40 anni) prendendo come parametro il reddito percepito maturato alla cessazione che viene valutato virtualmente sino al raggiungimento dei 40 anni contributivi. Il fac simile della domanda cartacea da produrre è indicato in allegato 14. Il militare deve produrre domanda anche in formato telematico attraverso, alternativamente, in una delle sotto elencate modalità:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.

Al militare riformato per inabilità viene corrisposto il trattamento stipendiale già in godimento per tre mesi e solo successivamente a cura dell'Inps sarà attribuito il trattamento definitivo di pensione.

PENSIONE PRIVILEGIATA

Al militare riformato per inabilità NON compete la pensione di privilegio per espressa previsione normativa.

5 **Indennità speciale o di riserva**

Tale indennità non reversibile è corrisposta:

- per gli Ufficiali collocati direttamente nella riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o infermità dipendenti da causa di servizio, per una durata minima di 8 anni, prorogata fino al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene oltre gli 8 anni dall'inizio dei

pagamenti;

- per i Sottufficiali cessati dal servizio per età o infermità dipendente da causa di servizio, fino al 65° anno di età.

La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età.

6 Cessazione dal servizio senza diritto a pensione. Indennità una tantum

Il militare che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione sia ordinaria che privilegiata e che abbia compiuto almeno un anno di servizio effettivo ha diritto all'attribuzione dell'indennità una tantum. La stessa è commisurata ad un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. La base pensionabile è costituita dalla somma dello stipendio annuo lordo, dei benefici economici connessi ad infermità riconosciute per cause di servizio, della R.I.A. (retribuzione indennità di anzianità), e delle quote mensili maturate ma non attribuite maggiorata del 18%. All'importo ottenuto si sommano le altre retribuzioni fisse e continuative ad eccezione degli accessori, il totale costituisce la base pensionabile. Il caso purtroppo non è infrequente in quanto possono verificarsi dei casi di decesso non dovuto a causa di servizio, o di riforme (senza il diritto alla pensione di inabilità) in assenza del requisito dei 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile. Il militare o un erede deve proporre istanza di collocamento in riserva con la presentazione della domande indicate successivamente in apposite schede di sintesi, sia in formato cartaceo, al Comando di appartenenza, che in formato telematico con le consuete procedure alternativamente, in una delle sotto elencate modalità (vedasi all. 23):

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore

telefonico;

- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti

PENSIONE PRIVILEGIATA

Al militare cessato dal servizio senza diritto a pensione e beneficiario dell'indennità una tantum NON compete la pensione di privilegio per espressa previsione normativa.

7 Cessazione dal servizio senza diritto a pensione ordinaria ma con attribuzione della pensione di privilegio. Importo della pensione di privilegio

La normativa vigente consente la possibilità ai militari non in possesso dei requisiti per accedere alla pensione ordinaria, alla pensione di infermità ed alla pensione di inabilità ma riformato o deceduto o cessato dal servizio a domanda ed affetto da una patologia iscritta a tabella A e riconosciuta dipendente di servizio di aver diritto alla sola pensione di privilegio. La domanda va inviata, con le stesse procedure del personale cessato dal servizio per infermità, sia in formato cartaceo che in forma telematica. La pensione privilegiata ordinaria è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale.

La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l'interessato, all'atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

Per i militari non in s.p.e. la misura è correlata esclusivamente alla categoria di ascrivibilità e

commisurata ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla base dell'Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.

8 **Assegno rinnovabile**

All'atto della sottoposizione a visita del militare da parte della commissione medico ospedaliera può emergere un quadro clinico in cui le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella "A" siano ritenute suscettibili di miglioramento. In tal caso spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata e di durata da 2 a 4 anni.

Nel caso in cui successivamente alla visita per il rinnovo competa un assegno rinnovabile che, insieme al precedente, supera la durata complessiva di 6 anni, viene attribuita la pensione privilegiata vitalizia.

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il militare deceda in costanza di assegno (prima della scadenza delle annualità per le quali è stato corrisposto l'assegno).

9 **Indennità *una tantum* privilegiata**

Il militare che abbia contratto infermità o subito lesioni dipendenti da fatti di servizio, ascritte dalla C.M.O. alla tabella B annessa al D.P.R. n. 834/1981, ha diritto alla corresponsione di una indennità *una tantum* pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque.

10 **La pensione di privilegio e termini di presentazione della domanda**

La pensione privilegiata è un trattamento economico a carattere continuativo e fisso avente la precipua finalità di risarcire il militare per le menomazioni dell'integrità fisica subita a causa di infermità o lesioni per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili ad una delle categorie di cui alla

tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81.

La domanda di pensione privilegiata, nel caso in cui l’infermità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio va presentata con le ormai consuete doppie modalità in formato cartaceo e in via telematica entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. In applicazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale per le malattie latenti i cui effetti emergono oltre i 5 anni del termine di decadenza decorrono dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata. A titolo esemplificativo si indicano le patologie per le attività lavorative a contatto dell’amianto, dell’uranio impoverito e alle onde elettromagnetiche le cui soglie di esposizione siano *accertate* oltre i limiti consentiti.

Per ottenere la pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata oltre il termine di due anni il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.

Si ribadisce che nel caso di personale collocato in ausiliaria il provvedimento è emesso a cura della Direzione Generale della Previdenza Militare, invece per il restante personale collocato in riserva (deceduti, riformati, inabili, cessazione a domanda, cessazione per limite di età, cessazione per perdita del grado, di non idoneità agli uffici del grado per i soli ufficiali, per non idoneità all’attribuzione del grado per scarso rendimento, e per provvedimento d’autorità per i soli ufficiali), sempreché abbiano maturato il diritto alla pensione, l’atto finale è emanato, previa istruzione dei Comandi di Corpo e della Direzione di Amministrazione, dall’Inps.

11 **Iter procedurale pensione di privilegio**

In alcuni casi non è necessaria la presentazione della domanda cartacea in quanto, fermo restando la necessità di presentare istanza telematica all’Inps, si procede d’ufficio:

- decesso del militare avvenuto in attività di servizio e per causa violenta nell'adempimento degli obblighi istituzionali;
- cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio o per infermità contratte nell'esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigena.

Per i seguenti casi occorre sia la domanda cartacea che telematica:

- del militare cessato dal servizio per far accertare che le infermità sofferte siano da attribuire a circostanze documentate di servizio;
- del coniuge superstite quando l'interessato/a valuti che l'infermità causa di morte del proprio congiunto sia da ricondurre ad eventi circostanziati di servizio.

Dagli atti allegati alla domanda di causa di servizio deve evincersi chiaramente che i fatti di servizio costituiscono la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, lesione o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.

La domanda, per i cessati entro il 30.12.2009 e per il personale collocato in ausiliaria (qualunque sia l'anno di cessazione) deve essere presentata all'ultimo Ente di servizio e da quest'ultimo inviata a PREVIMIL, corredata da un rapporto informativo sul servizio svolto e sugli incarichi disimpegnati.

La domanda, per i cessati dal 1.1.2010 e collocati direttamente nella riserva, deve essere presentata alla sede provinciale dell'I.N.P.S. (gestione ex INPDAP) dell'ultima sede di servizio.

Si precisa che è sempre il Comando di Corpo ad inviare il militare a visita presso la competente Commissione medica nei seguenti due casi:

- il militare ha già avuto una precedente patologia riconosciuta come causa di servizio ed ascritta a categoria;
- l'interessato ha presentato domanda di causa di servizio in costanza di attività ma l'iter non si è ancora definito.

Invece nel terzo ed ultimo caso quando il militare presenta domanda di causa di servizio dopo la

cessazione l'Inps, ricevuti gli atti di interesse (rapporti informativi, domanda dell'interessato, certificati sanitari ed ogni elemento utile all'accertamento del nesso di causalità tra le malattie invocate dal militare e le attività di servizio ritenute determinanti alla loro insorgenza) dal Comando di Corpo, può procedere, in alternativa all'Amministrazione di appartenenza, ad inviare il militare a visita alla C.M.O.

La Commissione Medica Ospedaliera sottopone a visita diretta l'interessato o a domicilio nel caso versi in gravi condizioni di salute esprimendo il giudizio sanitario sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica o sulle cause della morte ed esplicita, nel processo verbale, un giudizio sull'ascrivibilità a categoria di pensione e sull'idoneità al servizio.

L'Amministrazione (salvo il caso in cui il militare presenta domanda di causa di servizio dopo la cessazione, in tale circostanza può procedere anche l'Inps, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera) invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio l'intera documentazione finalizzata alla richiesta di parere dipendenza da causa di servizio.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si esprime con parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della morte. Il citato parere è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione.

Si rammenta che la proposizione dell'accertamento di malattie ritenute dipendenti da causa di servizio possono condurre l'Organo medico, *in casi di gravi patologie*, anche all'assunzione di provvedimenti medico legali di riforma a prescindere dal giudizio postumo del comitato di verifica delle cause di servizio. Pertanto si consigliano i militari, che non posseggono almeno 15 anni di servizio utile ed il cui accertamento del nesso di causalità tra malattia sofferta e fatti di servizio non sia debitamente supportata da atti e documentazione probatoria, a valutare con attenzione la proposizione di una domanda di causa di servizio con contestuale richiesta di equo indennizzo per il rischio di congedo senza il diritto a pensione.

12 Documentazione da produrre per la domanda di pensione privilegiata

La domanda di pensione di privilegio sia cartacea da presentare al proprio Comando di appartenenza che in via telematica deve contenere:

- documentazione sanitaria attestante la malattia e/o le lesioni per cui si richiede la pensione di privilegio o la causa del decesso per fatti di servizio o attinenti ad esso (decesso in itinere);
- atti vari afferenti le circostanze di servizio che hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), e ove possibile, delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica, tra la malattia sofferta ed il servizio prestato (relazioni di servizio, ordini di servizio, certificati di viaggio, atti formali per servizio di ordine pubblico, prove testimoniali e fotografiche etc).

Inoltre va allegata la seguente documentazione, seppur in possesso dell'Amministrazione ma presente in altri Comandi di Corpo, per rendere più celere l'iter procedurale (fermo restando l'obbligo dell'ufficio di riunire il fascicolo dell'interessato):

- a. primo verbale della C.M.O. che accerta la patologia per cui si richiede la pensione di privilegio o la lesione procurata in servizio (modello "C " redatto direttamente dalle infermerie presidiarie in casi di lesioni traumatiche e che costituisce accertamento della dipendenza da causa di servizio);
- b. decreto di equo indennizzo;
- c. copia del parere del comitato di verifica della cause di servizio sia emesso dal C.P.P.O. che dal C.V.C.S.

In caso di domanda da parte dei superstiti aventi diritto del militare defunto

Deve essere allegato insieme alla citata documentazione anche il certificato di morte e dichiarazione in autocertificazione da cui risulti la composizione della famiglia al momento del decesso, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, la data in cui è stato contratto il matrimonio e che non vi è stata separazione tra i coniugi (in caso positivo allegare sentenza del

tribunale ed eventuale autocertificazione se contratto nuovo e successivo matrimonio) l'iban del conto corrente su cui versare gli eventuali emolumenti dovuti.

13 **Procedura in caso di aggravamento della malattia già riconosciuta. Cenni**

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo.

Se la prima domanda di aggravamento è respinta, la stessa può essere rinnovata per non più di due volte per la medesima infermità / lesione.

14 **La pensione ai superstiti**

La pensione ordinaria ai superstiti compete, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).

Per i superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (di reversibilità o indiretta) nel caso in cui il militare deceduto in quanto pensionato già percepiva il beneficio o nel caso del militare morto in costanza di servizio che aveva già avuto riconosciuta o da riconoscere una patologia ascrivibile alla tab. A. e giudicata successivamente dipendente da causa di servizio.

A chi spetta

La pensione compete ai seguenti soggetti:

- *coniuge superstite*, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto

all'assegno al mantenimento;

- il *coniuge divorziato* se titolare di assegno divorzile;
- i *figli*, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
- i *figli* (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i *nipoti* minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata a favore dei genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata a fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Criteri per essere considerato “a carico”

Il superstite viene considerato a carico del defunto alle seguenti condizioni di:

- non autosufficienza economica: tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per

i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento;

- mantenimento abituale: tale condizione può desumersi dall'effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell'avente diritto.

Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

Requisiti contributivi

Il lavoratore deceduto o riformato, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

- almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del D. lvo 503/92);
- almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la data di decesso nei casi di inabilità.

La domanda

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps.

- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.

La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato. Trascorsi, tuttavia, dieci anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).

Per il trattamento pensionistico privilegiato previsto per la gestione pubblica la richiesta va presentata entro e non oltre i cinque anni dal decesso del dante causa.

Si ricorda che deve essere presentata domanda anche al Comando di appartenenza del militare *qualora deceduto in costanza di servizio* per i seguenti aspetti:

- a. presentazione domanda di pensione privilegiata e contestuale attribuzione dell’equo indennizzo per patologia il cui iter non era stato ancora avviato;
- b. domanda attribuzione indennità supplementare;
- c. istanza accredito buonuscita.

Quando e quanto spetta

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

- 60%, solo coniuge (*);
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.: *Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.*

Incumulabilità con redditi del beneficiario

La pensione ai superstiti a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio)	50% dell'importo della pensione

L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Pensione ai superstiti, assegno sociale e pensione sociale

Nel momento in cui il titolare di un assegno sociale, o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso

dall'INPS. Anche i beneficiari di pensione da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca subiscono la rideterminazione dell'importo.

Cause di cessazione del diritto

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o

sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

N.B. *La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.*

15 **Trattamento speciale**

Il trattamento Speciale compete al *coniuge* e agli *orfani minorenni* del dipendente:

- a. deceduto in servizio e per causa di servizio e/o per causa violenta nell'adempimento degli obblighi istituzionali;
- b. titolare del trattamento privilegiato di 1^a categoria ;
- c. titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della/e stessa/e infermità o lesione/i per la/e quale/i gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato;
- d. deceduto per infermità riconosciuta interdipendente con quella/e per la/e quale/i godeva di trattamento privilegiato.

Il trattamento speciale è attribuito per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, ed è pari all'importo di quello di prima categoria (100% della base pensionabile). Detto beneficio spetta anche agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni economiche disagiate.

Al termine dei tre anni decorre la pensione privilegiata di reversibilità.

16 **Cenni del sistema pensionistico attuale**

La legge di riforma del sistema pensionistico (Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma Dini) ha previsto differenti criteri di calcolo del trattamento di quiescenza che possono essere così

sinteticamente riepilogati:

- a. Sistema già retributivo (applicato per coloro che al 31.12.1995 abbiano raggiunto 18 anni di anzianità contributiva).

Il calcolo della pensione viene determinato in tre quote:

16. a **Quota A**

È la prima quota di pensione che si calcola con un elementare procedimento. Bisogna prima di tutto determinare:

- la base pensionabile;
- il servizio utile;
- l'aliquota di rendimento maturata dal militare al 31.12.1992;

e successivamente eseguire una semplice moltiplicazione per definire l'importo della quota A di pensione.

Base pensionabile

Può definirsi il complessivo retributivo su cui applicare le aliquote di rendimento maturate dal militare per determinare l'importo della pensione. Essa è costituita dalle seguenti voci annuali lorde:

- a. Stipendio (comprensivo delle quote mensili per classi e/o scatti per il personale dirigente e ad esso equiparato);
- b. retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.);
- c. beneficio invalidità di servizio (+1,25% - 8^a e 7^a categoria / +2,50% - dalla 1^a alla 6^a categoria tab. A);

il totale delle voci indicate deve essere maggiorato del 18% ed all'importo ottenuto si aggiungono:

- (1) indennità integrativa speciale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa / o indennità di posizione, indennità pensionabile mensile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più

favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento), eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco, assegno funzionale (da assorbire alla maturazione dei 13 anni da ufficiale) e sei scatti stipendiali (attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda) *per gli ufficiali*;

- (2) indennità pensionabile mensile, assegno funzionale pensionabile, indennità di aeronavigazione (in base alla percentuale prevista dalla norma ossia viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole nel raffronto con l'indennità pensionabile, mentre fra le due la meno favorevole è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento), eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 539/1950, indennità di imbarco e sei scatti stipendiali (attribuibili sempre per decesso, riforma e limite di età, riscattabili solo sulla pensione, con esclusione della buonuscita, per i collocati in pensione a domanda) *per il restante personale*.

Servizio utile e supervalutazione

Il servizio utile è la somma del servizio effettivo, ricongiunto e di supervalutazione. L'articolo 5, comma 1, del D.lgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini **pensionistici ma non sono** ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, i periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame come supervalutazione:

- il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- servizio di istituto;

- servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema già retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Valorizzazione diploma di laurea

Si fa rappresenta che nei confronti del personale appartenente al ruolo Ufficiali si applica l'articolo 32 del Testo unico pensioni il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano gli anni del corso legale di laurea purché non coincidente con il servizio. Tale periodo si cumula in aggiunta ai 5 anni del periodo massimo di supervalutazione previsto.

Disposizione particolare. Sospensione dal servizio

Il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego per provvedimento disciplinare è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;

non viene valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.

Calcolo aliquota di rendimento

Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico pensioni secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60 sino al 31.12.1997 per poi ridursi al 2% sino al 31.12.2011.

A titolo esemplificativo un militare arruolato in data 1.1.1973 possiede al 31.12.1992 venti anni di servizio effettivo e 4 di supervalutazione (salvo che abbia prestato servizio di confine per cui si applica una supervalutazione superiore ad un 1/5) ed un aliquota di rendimento per la quota A di 44% per i primi 20 anni e 3,60% per i successivi 4 per un totale di 58,40%. Nel caso in cui il militare fosse un Ufficiale è del 44% per i primi 20 anni e 1,80% per i successivi 4 per un totale del 51,20%.

Attribuzione prima quota di pensione

A questo punto avendo determinato la base pensionabile, calcolato l'aliquota di rendimento, si può attribuire la prima quota di pensione definita "A":

- base pensionabile ipotetica 50.000 euro;
- aliquota di rendimento 58,40%;
- importo pensione quota A = $50.000 * 58,40\% = 29.200$ lordi annui.

16. b Quota B

La quota B è determinata sulla base della retribuzione media spettante dal 1.1.1993 fino al congedo per coloro i quali non avevano 18 di servizio utile al 1995 ed in tal caso la determinazione dell'aliquota di rendimento si blocca al 31.12.1995. Invece per coloro i quali possedevano 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la media retributiva annuale della quota B, ad oggi salvo successive disposizioni contrarie da parte della Direzione Generale dell'Inps e del competente Ministero della

Difesa, si determina sommando le retribuzioni degli ultimi 10 anni a ritroso dalla data di congedo e dividendo per 10. Alla retribuzione annuale determinata, aumentata con l'indice di rivalutazione, si applica l'aliquota di rendimento calcolata con gli stessi criteri già indicati per la quota A. L'importo di pensione dovrà essere successivamente aumentato della percentuale del 15% (sei scatti) per i congedamenti per limite di età, decesso o riforma.

Si segnala che nel calcolo della retribuzione media si aggiunge anche l'accessorio dal 1.1.1996 nel caso in cui lo stesso sia superiore al 18% dello stipendio.

Indice di rivalutazione

Tale indice tende a rivalutare, sempre in ciascuna anno, la media retributiva annuale in relazione al coefficiente di variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo, determinato dall'Istat. A titolo esemplificativo si riportano in tabella i coefficienti degli ultimi anni.

Anno	rivalutazione reale
1990	1,884
1991	1,770
1992	1,679
1993	1,612
1994	1,551
1995	1,472
1996	1,417
1997	1,392
1998	1,368
1999	1,347
2000	1,313
2001	1,279
2002	1,248
2003	1,218
2004	1,195
2005	1,175
2006	1,152
2007	1,132
2008	1,097
2009	1,089
2010	1,072
2011	1,044
2012	1,013

2013	1,002
2014	1,000
2015	1,000
2016	1,000

Attribuzione della seconda quota di pensione

Per il calcolo della seconda quota di pensione si applica lo stesso procedimento previsto per il calcolo della Quota A bloccando l'aliquota di rendimento al 31.12.2011.

16. c Quota C

Il Sistema contributivo (applicato per coloro che abbiano raggiunto meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, per quelli assunti a partire dal 1° gennaio 1996, e pro rata per tutti i precedenti esclusi dal 1.1.2012).

Il calcolo (quota C) si basa sull'accantonamento anno dopo anno del formale 33% della retribuzione imponibile annua lorda comprensiva della 13 mensilità e dell'aumento figurativo del 15% della voce stipendio. L'importo, rivalutato sulla base della variazione media del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.), costituisce il cd. montante contributivo individuale che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, differenziato a seconda dell'età anagrafica raggiunta all'atto del congedo, consente di ottenere l'importo annuo lordo della pensione dividendo il risultato per tredici e moltiplicarlo per 12.

Attribuzione terza quota di pensione

A titolo esemplificativo una retribuzione media annua lorda di 50.000, con 40 anni di contribuzione, con cessazione a 57 anni, senza tasso di capitalizzazione in quanto attualmente sono pari a zero, euro produce una pensione annua lorda di euro:

per il calcolo bisogna determinare:

- l'imponibile totale dei 40 anni ossia $50.000 * 40 = 2.000.000$;
- la quota di accantonamento del 33% su $2.000.000 = 660.000$;

- l'applicazione del coefficiente di trasformazione per i 57 anni (4,246%) ossia $660000 * 4,246\%$
= 28.023;
- la pensione annua lorda $28023 / 13 * 12 = 25.867$.

Lo stesso calcolo si applica per la determinazione della terza quota di pensione C moltiplicando l'imponibile annuo per i soli anni di servizio dal 1.1.2012 alla data del congedo.

Coefficienti di trasformazione

Dal 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore, ai sensi della legge n.247/2007, dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della citata quota C di pensione:

- basati sull'andamento dell'economia nazionale;
- applicabili a tutto il personale;
- in vigore sino al 31.12.2018;
- modificabili dal 1.1.2019 ogni due anni.

A titolo esemplificativo si riportano i coefficienti di trasformazione degli ultimi anni:

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010

ETÀ	VALORI
57	4,419%
58	4,538%
59	4,664%
60	4,798%
61	4,940%
62	5,093%
63	5,257%
64	5,432%
65	5,620%

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2013

ETÀ	VALORI
57	4,304%
58	4,416%
59	4,535%
60	4,661%
61	4,796%
62	4,940%
63	5,094%
64	5,259%
65	5,435%
66	5,624%
67	5,826%
68	6,046%
69	6,283%
70	6,541%

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2016

ETÀ	VALORI
57	4,246%
58	4,354%
59	4,468%
60	4,589%
61	4,719%
62	4,856%
63	5,002%
64	5,159%
65	5,326%
66	5,506%
67	5,700%
68	5,910%

69		6,135%
70		6,378%

Tasso di capitalizzazione

Il montante individuale dei contributi, formato dall'accantonamento annuale del 33% della retribuzione pensionabile, viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. La rivalutazione opera sul montante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: il tasso di capitalizzazione dell'anno 2015, calcolato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale degli anni 2010-2014, verrà applicato al montante individuale dei contributi maturato al 31.12.2014. Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2015 e quella versata nel 2016, anteriore alla decorrenza della pensione.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella del tasso di capitalizzazione dell'ultimo periodo.

ANNO	COEFFICIENTE
1996	1,062054
1997	1,055871
1998	1,053597
1999	1,056503
2000	1,051781
2001	1,047781
2002	1,043698
2003	1,041614
2004	1,039272
2005	1,040506
2006	1,035386
2007	1,033937
2008	1,034625
2009	1,033201
2010	1,017935
2011	1,016165
2012	1,011344
2013	1,001643
2014	0,998073
2015	1,000000

Sistema misto

Allo stato attuale tutti i militari sono destinatari o del solo sistema contributivo, in quanto arruolati dal 1.1.1996 o, se arruolati antecedentemente, il sistema misto ossia retributivo rispettivamente sino al 31.12.1995 (per coloro i quali non possiedono 18 anni di servizio utile al 31.12.1995) o sino al 31.12.2011 (per coloro i quali possiedono 18 anni di servizio utile al 31.12.1995) e contributivo dal 1.1.2012. Il limite massimo dell'aliquota di rendimento, prima fissata all'80%, oggi è superabile solo per coloro che al 31.12.1995 possedevano 18 anni di servizio utile nel caso in cui la somma delle tre quote di pensione A, B e C siano superiori alla pensione calcolata interamente con il sistema retributivo che in tal modo diventa meno gravoso per le casse dello Stato e quindi applicabile. In tal caso aumenterà la quota B di pensione valorizzando gli anni di servizio dal 1.1.2012 sino al congedo applicando per la determinazione dell'aliquota di rendimento le stesse regole, già esplicitate, per il calcolo della quota A di pensione. Si segnala, per completezza, che coloro che abbiano raggiunto meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 è prevista la possibilità di optare, a domanda, per un calcolo interamente contributivo a condizione che si possano far valere 5 anni di anzianità nel nuovo sistema contributivo.

17 Finestre mobili

Le finestre mobili sono state introdotte con la legge 122/2010. Questa disposizione ha previsto che, a partire dal 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità dovevano essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Le finestre mobili hanno sostituito il precedente regime di decorrenza, più favorevole, basato sulla cd. **finestra di accesso fissa** di cui alla legge 247/07. Per effetto dell'intervento di cui alla legge 111/2011 dal **1° gennaio 2012** è stato programmato anche un ulteriore slittamento per i lavoratori che accedono alla **pensione di anzianità** indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) pari ad un mese se il requisito contributivo è stato maturato nel 2012; di due mesi nel

2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. Ciò ha determinato un allungamento della finestra sino a 15 mesi per i lavoratori dipendenti (21 mesi per gli autonomi) che accedono alla prestazione di anzianità con i 40 anni di contributi mentre rimane di 12 mesi per i restanti requisiti di accesso alla pensione.

18 **Aspettativa di vita**

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha elevato dal 1.1.2012 - esclusivamente per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione successivamente al 31.12.2011 - il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Tale norma ha previsto, inoltre, che detto requisito dovrà essere periodicamente elevato in base agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita.

Il primo adeguamento è stato previsto dal 1° gennaio 2013 e con un incremento del requisito pari a 3 mesi. I successivi adeguamenti avranno cadenza triennale fino a quello previsto dal 1° gennaio 2019. Successivamente a tale data gli adeguamenti avranno cadenza biennale. Dal primo gennaio 2016 è stato già determinato un ulteriore aumento di 4 mesi.

19 **Requisiti accesso pensione anticipata**

La pensione di anzianità (dal 1.1.2013 si chiama pensione anticipata) si matura al perfezionarsi di uno dei tre requisiti sottoelencati, a cui vanno aggiunte sia l'aspettativa di vita che le finestre mobili nei limiti di quanto esplicitato ai due punti precedenti:

- 53 anni e 38 di contributi (33 effettivi e 5 di supervalutazione da Carabiniere a Luogotenente (i contributi devono essere stati maturati entro il 31.12.2011));
- 57 anni di età e 35 anni (30 anni effettivi e 5 di supervalutazione) di contributi per tutti;
- 40 anni di servizio utile (35 effettivi e 5 di supervalutazione) per tutti.

20 Cumulo della pensione**20. a Cumulo pensione e reddito da lavoro**

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

- i titolari di pensioni di invalidità;
- i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata deve cessare l'attività lavorativa subordinata per poter conseguire il diritto alla pensione. Non è necessario, invece, cessare l'attività di lavoro autonomo.

20. b Le trattenute

La trattenuta si effettua nei seguenti casi:

- sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all'ente previdenziale che eroga la pensione;
- sugli arretrati di pensione, dall'ente previdenziale, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata;
- sulla pensione, dall'ente previdenziale, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

Si può applicare:

- giornaliera, da effettuare sulla retribuzione per reddito da lavoro dipendente;
- mensile, da effettuare sulla pensione in relazione ai redditi da lavoro autonomo.

I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini

fiscali.

Se l'attività lavorativa autonoma è stata effettuata solo per un periodo nel corso dell'anno solare, la trattenuta da operare si determina con riferimento ai mesi per i quali è stato conseguito il reddito.

Il pensionato che svolge attività lavorativa dipendente all'estero è tenuto a comunicare all'Inps la data di inizio dell'attività, il numero delle giornate di lavoro e l'importo mensile della retribuzione.

Le trattenute nella misura prevista vengono effettuate direttamente dall'Inps sulla pensione.

20. c **Pensione di invalidità**

La pensione di invalidità superiore al trattamento minimo (per il 2016 il reddito mensile minimo è di euro 501,89) può subire una trattenuta, dipende dall'anzianità contributiva sulla base della quale è stata calcolata: con almeno 40 anni di contributi non si effettua la trattenuta, perché in questo caso la pensione di invalidità è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente; con meno di 40 anni di contributi si effettua la trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione per limite di età la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro. Sono altresì applicabili le norme che prevedono per il pensionato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia:

- la sospensione della pensione di invalidità se il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa è superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. d Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è incompatibile:

- con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero;
- con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Inps che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa.

20. e La dichiarazioni dei redditi da lavoro

I titolari di pensione di invalidità devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef (mod. UNICO), al fine di determinare l'esatta misura della trattenuta da operare.

In particolare devono presentare

- la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente.
- la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

La dichiarazione va presentata anche per i pensionati:

- per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni;
- per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

21 Modalità di attribuzione e termini di liquidazione trattamento di fine servizio. Cenni Trattamento di fine rapporto

21. a Modalità di attribuzione del trattamento di fine servizio

La legge n.335/95 ha istituito il trattamento di fine rapporto nei confronti dei nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni (inizialmente considerati tali coloro che erano assunti a partire dal 1.1.1996), ma solo con il DPCM del 20.12.1999 si è provveduto, di fatto, ad estenderlo in favore dei pubblici dipendenti assunti a far data del 30.5.2000. Al momento il personale del comparto Difesa - Sicurezza è escluso dall'applicazione del sistema del trattamento di fine rapporto (da adesso si indicherà l'acronimo t.f.r.) perché la legge 30 luglio 2010 n.122 ha previsto l'applicazione del solo calcolo economico di tale sistema dal 1.1.2011. La Corte Costituzionale nell'ottobre del 2012 ha dichiarato incostituzionale la norma ripristinando il trattamento fine servizio (da adesso si indicherà l'acronimo t.f.s.). Questa regola è stata ripristinata dal 31 ottobre 2012, dopo che per un anno e 10 mesi (dal 1.01.2011 al 30.10.2012) ha operato un sistema di calcolo su due quote (la seconda delle quali determinata con le aliquote di computo del t.f.r.).

Il t.f.r. e il t.f.s. costituiscono una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione).

Calcolo del t.f.r.

Il T.F.R. si calcola nel seguente modo:

- per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile (la somma degli elementi retributivi già indicati per il calcolo del t.f.s.) ai fini dello stesso T.F.R. divisa

per 13,5. Per i lavoratori l'aliquota di computo per l'accantonamento è pari al 7,41% della retribuzione a cui bisogna sottrarre 0,50% da destinare ad un fondo inps, quindi la percentuale finale è 6,91%;

- l'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno;
- le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Calcolo t.f.s.

Il calcolo del T.f.s. consiste nel moltiplicare per gli anni utili di servizio:

- 1/12 dello stipendio annuo complessivo;
- 1/12 dei benefici per scatto malattia dipendente da causa di servizio;
- 1/12 delle classi biennali;
- 1/12 dell'indennità perequativa /indennità di posizione;
- 1/12 della Retribuzione individuale di anzianità;
- 1/12 dell'assegno funzionale pensionabile;
- 1/12 del 60% dell'indennità integrativa speciale.

Regime fiscale del t.f.s.

L'importo di riferimento su cui applicare l'imposta sul reddito delle persone fisiche si ottiene depurando dal lordo ottenuto (1/12 dell'80% delle voci retributive per gli anni utili) il 26,04% e sottraendo dal risultato 309 euro per ogni anno utile di servizio ai fini di buonuscita. L'importo ottenuto sarà soggetto a ritenuta con l'aliquota ordinaria (ossia con la progressività dovuta ai singoli scaglioni di reddito).

21. b Termini di liquidazione del trattamento di fine servizio

Le regole per il pagamento del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici sono state riviste più volte in questi ultimi anni. Dapprima con il decreto legge 138/2011 che ha colpito coloro che hanno maturato un diritto a pensione dopo il 12 Agosto 2011, poi dalla legge di stabilità 2014 che ha prodotto, tra l'altro, una rateizzazione meno favorevole dei termini di pagamento dell'indennità facendo scendere la prima rata erogabile da 90mila a 50 mila euro. I casi disciplinati sono tanti perché influenzati, oltre che dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, adesso anche dal periodo in cui il lavoratore ha maturato il diritto a pensione. Il caso più semplice riguarda i lavoratori che cessano **dal servizio per inabilità o per decesso**: in tal caso il pagamento è sempre entro un massimo di 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Oltre tale termine la pubblica amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi. Nel caso in cui, invece, la cessazione (sia volontaria che d'ufficio) avvenga dopo il raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio (che, di regola, per i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico coincide con i 60 anni, elevato sino a 65 anni solo per le qualifiche superiori) l'attesa per il pagamento è pari a **12 mesi + 90 giorni**.

L'attesa è invece di **24 mesi + 90 giorni** in caso di **dimissioni volontarie** prima del compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Chi vuole uscire quest'anno **prima dei 60 anni** avendo già acquisito un diritto a pensione (di anzianità), - si pensi in particolare a coloro che possono vantare 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica o a 57 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 di contributi - dovrà mettere in conto un'attesa di oltre **due anni** per ottenere la prima tranche della liquidazione. Per dimezzare questa attesa bisogna, quindi, restare in servizio sino almeno a 60 anni o al diverso limite ordinamentale previsto per il grado o la qualifica rivestita dal lavoratore.

Si applica un'eccezione a questa regola solo coloro che hanno raggiunto entro il 31.12.2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile unitamente al requisito anagrafico dei 53 anni: nei confronti di questi soggetti continuano a trovare applicazione i

termini di 6 mesi (se i 53 anni e 3 mesi sono stati raggiunti entro il 31.12.2013) o 12 mesi se il requisito anagrafico è stato raggiunto dopo il 2014.

Si ricorda che, in ogni caso, chi ha maturato i requisiti dal 2014 soggiace anche alle rateazioni.

Infatti dopo il pagamento della prima rata bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro.

I termini di Liquidazione del TFS nel Comparto Difesa e Sicurezza

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		
	Entro il 12 Agosto 2011	Entro il 31 Dicembre 2013	Dal 1° gennaio 2014
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Pensione di vecchiaia / Cessazione d'ufficio / Massima Anzianità contributiva ai fini Pensionistici *	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie **	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg

* Es. Cessazione (volontaria o d'ufficio) dopo il raggiungimento del requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia o dopo il perfezionamento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (cioè 40 anni di contributi raggiunti entro il 2011 o, comunque, aliquota massima dell'80% della retribuzione pensionabile raggiunta entro il 2011 unitamente a 53 anni di età).

** Es. Cessazione volontaria al perfezionamento di 57 anni e 35 di contributi oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Valori al netto della stima di vita.

Rateizzazione del TFS

Rate	Diritto a pensione perfezionato	
	Entro il 31.12.2013	Dal 01.01.2014
Prima Rata	fino a 90mila € lordi	fino a 50mila €
Seconda Rata	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €	importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €
Terza Rata	importo lordo oltre i 150mila €	importo lordo oltre i 100mila €

22 Cessione trattamento di fine servizio. Cenni

Attualmente è in vigore una convenzione con Unipol Banca stipulata dall'Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale che permette la cessione del credito alla Banca, previo pagamento di una percentuale dell'importo totale, che erogherà il dovuto in un'unica soluzione. Le modalità tecniche di dettaglio sono rinvenibili sul portale Leonardo, percorso: tutte le convenzioni – banche/istituti di credito. Il relativo modello per richiedere telematicamente all'INPS la cessione di credito è riportato in allegato 22.

23 La Cassa di previdenza delle Forze Armate. Liquidazione indennità supplementare

La cassa è stata istituita dal D.P.R. 4 Dicembre 2009 n. 211, le cui norme sono ora inglobate nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico non economico, istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa, costituito a decorrere dal 1 luglio 2010 e deriva dall'accorpamento delle preesistenti Casse militari costituite negli anni trenta per le esigenze previdenziali degli Ufficiali e Sottufficiali di ogni singola Forza Armata.

La cassa rappresenta un ulteriore sviluppo del processo di integrazione interforze dello strumento militare nel suo complesso. La finalità dell'accorpamento consiste nella razionalizzazione degli

organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti. I singoli Fondi Previdenziali nell'ambito della gestione unitaria mantengono, tuttavia, piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.

Tale organo è sottoposto alla vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla avvalendosi del capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

L'Ente gestisce i fondi previdenziali nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari, ora confluite nel Codice dell'Ordinamento Militare, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.

Organi della cassa

Sono organi della Cassa:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Revisori.

I membri degli organi collegiali e i relativi supplenti, incluso l'esperto del settore attuariale, prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Funzioni e compiti degli Organi

Presidente

Esso è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di grado non inferiore a

generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze Armate.

Il Presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della Difesa.

Convoca il Consiglio di Amministrazione e segue l'attuazione delle relative deliberazioni.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, organo collegiale posto al vertice della Cassa, è costituito da 13 membri titolari, (e 9 supplenti) nominati con decreto del Ministro della Difesa. Ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun Fondo previdenziale, in sostanza è detentore della potestà dispositiva.

Esso nello specifico è formato da:

- a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di F.A., di cui 2 membri per l'E.I., 2 membri per la M.M., 2 membri per l'A.M. e 3 membri per l'Arma dei CC, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di Stato Maggiore di F.A. e dal Comandante Generale dell'Arma dei CC, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti;
- b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della Difesa;
- c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle Associazioni di categoria.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti,

prevale quello del Presidente.

Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori é costituito da 7 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro della Difesa.

Dei membri effettivi, 4 sono tratti dal personale in servizio in rappresentanza di ciascuna F.A. e proposti dal rispettivo Capo di Stato Maggiore di F.A. e dal Comandante Generale dall'Arma dei CC, nonché uno designato dalla Corte dei Conti e due designati dal Ministero dell'Economia e Finanze.

I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze Armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della Difesa a un membro effettivo.

Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno 4 membri. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Il compito, sostanzialmente, è quello di controllare la regolarità delle operazioni amministrativo-contabili disposte dal C. di A. e attuate dall'Ufficio di Gestione.

Compiti

Il compito istituzionale della Cassa è quello di corrispondere agli iscritti, all'atto del collocamento in pensione, prestazioni previdenziali integrative rispetto a quelle erogate dall'INPDAP, nonché eventuali altre esigenze.

Rispetto alle preesistenti casse militari, pertanto, rimane inalterata la missione della nuova Cassa, che è quella di garantire agli iscritti una maggiore tutela economico-previdenziale nel corso e al termine della vita lavorativa.

Ufficio di gestione

L'ufficio di gestione è struttura dell'Amministrazione della Difesa, esterna alla Cassa, deputato allo svolgimento dei compiti gestionali. Il capo dell'ufficio di gestione, in quanto responsabile degli atti

di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio, cura l'esecuzione delle operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali, economiche e finanziarie della cassa e sottoscrive i relativi atti e le scritture contabili.

L'Ufficio provvede alle attività previdenziali di diretto interesse degli iscritti, in termini di contribuzioni ed erogazioni, con riferimento all'andamento delle disponibilità dei fondi previdenziali per far fronte ai compiti istituzionali, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario; gestisce, inoltre, il contenzioso.

L'Ufficio ha una dipendenza funzionale dall'Ente "Cassa di Previdenza delle F.A." e gerarchica e per il supporto logistico - amministrativo dallo Stato Maggiore Difesa - I Reparto.

Pagamento Indennità Supplementare

Agli Ufficiali delle F.A. l'indennità è erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:

- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell'ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell'Arma l'indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.

24

Scheda di sintesi allegati

ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE PER CESSAZIONE PER LIMITI ETÀ

PRESTAZIONE	DIRITTO	DOMANDA DA PRESENTARE
- Pensione ordinaria	SI	SI (vds. All.1 e All. 2)
- 6 scatti stipendiali al congedo	SI	ATTRIBUITI D'UFFICIO
- scatto per invalidità (artt. 1081 e 259)	SI (se riconosciuta causa di servizio)	ATTRIBUITO D'UFFICIO
- indennità di ausiliaria	SI	SI (se data disponibilità vds. All.3, All. 4 e All.5)
- indennità speciale	SI	SI
Buonuscita:	SI	(vds. All. 6)
- 6 scatti stipendiali	SI	ATTRIBUITI D'UFFICIO
Indennità supplementare	SI	(vds. All.7)
Assegno Speciale Cassa Ufficiali	SI	(vds. All.8)
Pensione privilegiata ordinaria	SI (se malattie ascrivibili tab A e riconosciute cause di servizio)	SI (vds. All. 9 e All. 10) rispettivamente in formato telematico e cartaceo
Pensione privilegiata ordinaria in ausiliaria	SI (se malattie ascrivibili tab A e riconosciute cause di servizio)	SI (vds. All. 11)

ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE PER CESSAZIONE A DOMANDA

PRESTAZIONE	DIRITTO	DOMANDA DA PRESENTARE
Pensione ordinaria :	SI (approntamento PA04 a cura del CNA)	SI presentazione all'INPS "on line" o tramite patronato (come da All. 1 e All. 12) rispettivamente in formato telematico e cartaceo
- 6 scatti stipendiali al congedo	SI	RISCATTABILI (vds. All.13)
- scatto per invalidità (artt. 1801 e 259)	SI	ATTRIBUITO D'UFFICIO
- indennità speciale	NO	NO
- indennità di ausiliaria	NO	NO
Buonuscita:	SI	(vds. All. 6)
- 6 scatti non attribuibili	NO	NO
Indennità supplementare	SI	(vds. All.7)
Assegno Speciale Cassa Ufficiali	NO	NO
Pensione privilegiata ordinaria	SI (se malattie ascrivibili tab. A e riconosciute cause di servizio)	(vds. All.9 e All.10) rispettivamente in formato telematico e cartaceo

ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE IN CASO DI CESSAZIONE PER INFERMITÀ

PRESTAZIONE	DIRITTO	DOMANDA DA PRESENTARE
Pensione ordinaria	SI	SI presentazione all'INPS "on line" o tramite patronato (vds. All.1)
- 6 scatti stipendiali al congedo	SI	ATTRIBUITI D'UFFICIO
- scatto per invalidità (artt. 1801 e 259)	SI	ATTRIBUITO D'UFFICIO
- indennità di ausiliaria	NO	NO
- indennità speciale	SI	ATTRIBUITA D'UFFICIO
Buonuscita:	SI	(vds. All.6)
- 6 scatti attribuibili	SI	ATTRIBUITI D'UFFICIO
Indennità supplementare	SI	(vds. All.7)
Assegno Speciale Cassa Ufficiali	SI	(vds. All.8)
Pensione privilegiata ordinaria	SI (se malattie ascrivibili tab A e riconosciute cause di servizio)	SI (vds. All. 9 e All. 10) rispettivamente in formato telematico e cartaceo
Pensione d'inabilità	SI (in presenza di determinati requisiti)	(Vds. All. 14 e All. 15) rispettivamente in formato cartaceo e telematico

ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE IN CASO DI CESSAZIONE PER DECESSO

Prestazione	DIRITTO	DOMANDA DA PRESENTARE
Pensione di reversibilità/indiretta e rateo di pensione insoluto	SI	SI presentazione all'INPS "on line" o tramite patronato (vds. All.16 e All.17) in formato telematico
- 6 scatti stipendiali al congedo	SI	ATTRIBUITI D'UFFICIO
- scatto per invalidità	SI (se riconosciuta causa di servizio)	ATTRIBUITO D'UFFICIO
- indennità di ausiliaria	NO	NO
- indennità speciale	SI	ATTRIBUITA D'UFFICIO
Buonuscita:	SI	(vds. All.6)
- 6 scatti attribuibili	SI	ATTRIBUITI D'UFFICIO
Indennità supplementare	SI	(vds. All.18 e All. 19)
Assegno Speciale Cassa Ufficiali	NO	NO
Pensione indiretta privilegiata	SI (se malattie ascrivibili tab A e riconosciute cause di servizio)	SI (vds. All. 20) in formato telematico

N.B.:

la suindicata documentazione deve essere integrata con quella probatoria dell'avvenuto decesso e del nuovo stato di famiglia.

25 La previdenza complementare. Cenni

Per quanto concerne il personale del Comparto Difesa-Sicurezza la legge 448/1998 prevede che il regime del T.F.R. e l'istituzione dei fondi pensione siano attivati dalle procedure di negoziazione concertazione.

Va osservato, pertanto, che il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, al momento, risulta ancora destinatario dell'istituto dell'indennità di buonuscita, mentre il concreto avvio del T.F.R. e dei fondi pensione è legato, come già evidenziato, alle procedure di contrattazione e di concertazione, cui è demandata, in particolare, la definizione:

- della costituzione di uno o più fondi nazionali;
- della misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore (mediante prelievo sugli accantonamenti per il T.F.R.);
- delle modalità di trasformazione della buonuscita in T.F.R. con particolare riguardo alle voci retributive utili per gli accantonamenti del T.F.R.

Qualora si addivenga all'attivazione dei fondi pensione, la trasformazione dell'indennità di buonuscita in T.F.R. sarà oggetto di adesione volontaria per il personale già in servizio e obbligatoria per quello assunto in data successiva al provvedimento di legge di recepimento dell'accordo.

26 Richiamo in servizio

Il richiamo in servizio del personale militare in congedo per esigenze dell'Amministrazione Difesa o di altre Pubbliche Amministrazioni può essere disposto:

- a. con assegni;
- b. senza assegni.

Prima di esaminare gli aspetti del richiamo appare necessario indicare le categorie del personale militare in congedo.

Categorie di personale in congedo

I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:

- a. ausiliaria;
- b. complemento;
- c. congedo illimitato;
- d. riserva;
- e. riserva di complemento;
- f. congedo assoluto.

L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.

Il complemento è applicabile solo agli ufficiali e ai sottufficiali.

Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.

La riserva è la posizione del congedo di coloro i quali cessano dal servizio a domanda, per riforma, per inabilità, per decesso ed al termine dell'ausiliaria.

La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.

I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo.

26. a Richiamo in servizio con assegniAspetti Giuridici

Tale richiamo è previsto per gli Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria e viene disposto d'autorità con:

- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i richiami in ambito Difesa;
- Decreto del Ministero della Difesa di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Funzione Pubblica, per i richiami presso altra P.A.

Aspetti Economici

Durante il periodo di richiamo al personale militare compete il trattamento economico continuativo dei pari grado e anzianità in servizio permanente e il trattamento economico eventuale solo in

relazione agli incarichi attribuiti, rimanendo sospeso il pagamento della pensione nonché l'eventuale indennità di ausiliaria.

Riliquidazione della pensione

Nel caso in cui il richiamo in servizio abbia la durata di almeno un anno, all'atto del ricollocamento in congedo si ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

La riliquidazione dell'indennità di buonuscita, determinata sull'ultima base contributiva (indicata nel calcolo del t.f.s.) e in relazione al complessivo servizio utile compete purché il periodo di richiamo in servizio sia almeno di due anni continuativi. Invece se il nuovo servizio sia di durata inferiore a due anni ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva e correlato al periodo di richiamo in servizio.

26. b Richiamo in servizio senza assegni

Aspetti Giuridici

Il richiamo in servizio senza assegni resta previsto, a domanda, solo per gli Ufficiali in congedo e viene attuato con Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare in casi di comprovata necessità, dopo aver accertato inequivocabilmente l'impossibilità di soddisfare l'esigenza con personale in servizio.

Aspetti Economici

Agli ufficiali richiamati ai sensi del citato art.50 della legge 113/1954, non è dovuta alcuna retribuzione stipendiale fondamentale.

Per quanto attiene al trattamento economico eventuale, si può legittimamente riconoscere il diritto al:

- compenso per lavoro straordinario;
- l'indennità di missione per servizio fuori sede connesso con l'incarico;

- l'indennità prevista dalla legge n.86/2001 (trasferimento "d'autorità" da una ad un'altra sede di servizio);
- l'indennità di imbarco di cui all'art.4 della legge n.78/1983, che dovrà essere attribuita per i giorni di effettiva presenza a bordo ai sensi del R.D. n.1156/1938;
- trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1969, n.642, qualora già spettante ed alle condizioni ivi previste.

26. c **Trattenimento in servizio**

Gli Ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente, possono essere trattenuti in servizio sino ad un massimo di sessanta giorni oltre il limite di età (per completare l'attività in corso, in attesa che arrivi il sostituto o per garantire un congruo periodo di affiancamento); i primi quindici giorni con determinazione del Comandante dal quale dipende l'interessato, i rimanenti con autorizzazione ministeriale formalizzata dal Direttore Generale per il Personale Militare, previo parere favorevole del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Durante il trattenimento in servizio al personale militare compete il trattamento economico continuativo del personale militare di pari grado e pari anzianità in servizio permanente, ivi compresi sia eventuali miglioramenti economici sopraggiunti nel periodo di trattenimento in servizio sia:

- per i Generali di Divisione e di Corpo d'Armata, l'indennità di posizione che veniva percepita per il grado e l'incarico assolto in servizio permanente;
- per i Colonnelli ed i Generali di Brigata, l'indennità perequativa che veniva percepita per il grado posseduto e l'incarico assolto in servizio permanente.

Il trattamento in servizio ai sensi dell'art.50 del R.D. n.3458/28 non produce effetto ai fini di quiescenza. Per quanto concerne invece la liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'ufficiale trattenuto senza soluzione di continuità ha diritto all'iscrizione al fondo di previdenza per tutto il periodo di trattenimento.

QUESITI FREQUENTI

1. **A chi deve essere presentata l'istanza per l'attribuzione della pensione di privilegio?**

L'istanza deve essere presentata dal militare in congedo, ovvero dall'avente diritto in caso di decesso del militare, al Comando di appartenenza (o all'ultimo Comando ove ha prestato servizio se l'interessato è in congedo) che provvederà a assumerla a protocollo per la successiva istruzione. Contestualmente l'interessato deve produrre domanda telematica all'Inps direttamente con apposito pin o tramite patronato allegando la documentazione inserita nel compendio e facendo riserva (salvo il caso di riforma il cui ultimo verbale è già sufficiente) di inviare il verbale della Commissione Medico Ospedaliera dopo la visita medica.

2. **A chi compete definire i procedimenti per l'attribuzione della pensione di privilegio?**

Il procedimento è definito dalla Direzione Generale della Previdenza Militare per il personale collocato in ausiliaria e per quello collocato in riserva sino al 31.12.2009. Invece per il personale collocato in riserva dal 1.1.2010 la competenza risale alle sedi Inps provinciali dell'ultima sede di servizio, che poi trasferiranno la partita pensionistica nella eventuale (se differente) sede di residenza. Il procedimento istruttorio viene definito dalla Direzione di Amministrazione con l'ausilio dei Comandi di Corpo.

3. **Quali sono i compiti delle Commissioni Mediche quando sottopongono a visita il pensionato che richiede la pensione di privilegio?**

Le Commissioni Mediche non hanno alcun potere di sindacare sulla dipendenza o meno di una patologia già dichiarata dipendente da causa di servizio, tuttavia provvedono a:

- formulare il giudizio diagnostico;
- modificare o mantenere la categoria di ascrivibilità;

Non si esprimono sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di nuove patologie richieste.

4. **Per richiedere la pensione di privilegio è sempre necessario il parere del comitato di verifica delle cause di servizio?**

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale procedura, la domanda di dipendenza da causa di servizio

veniva istruita dall'Ufficio del Personale col parere del medico dell'infermeria presidiaria. La domanda veniva inviata alle Commissioni Mediche Ospedaliere degli Ospedali Militari, che emettevano un verbale collegiale di visita medica in cui si indicava la patologia, il giudizio di dipendenza e proposta la categoria ai fini dell'equo indennizzo. Il Comitato di controllo, che allora si chiamava Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), si esprimeva con un parere soltanto quando si richiedeva la concessione dell'equo indennizzo. L'Inps per l'attribuzione della pensione di privilegio vuole che si alleggi sempre il parere, pertanto il Comitato di Verifica esprime il suo parere sulla dipendenza anche sui processi verbali precedenti al 2001 ma che non erano mai stati sottoposti al giudizio del precedente C.P.P.O.

5. Quali sono le novità introdotte dall'istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?

La Cassa di Previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.

La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l'eredità delle Casse soppresse:

- Fondo di previdenza Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell'Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell'Aeronautica Militare.

La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione, un solo Collegio dei Revisori e

dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito nell'ambito del I Reparto - Personale dello SMD.

6. Come sono investite le risorse di ciascun fondo?

Tutte le somme eccedenti le quote necessarie al pagamento dell'Indennità supplementare e dell'Assegno speciale, quest'ultimo per i soli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, sono impiegate in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, altra forma d'investimento alternativa, in corso di valutazione da parte dell'Ente, sono i prestiti al personale iscritto ai Fondi a similitudine di quelli concessi dall'INPS.

7. Nel caso di collocamento in congedo senza diritto a pensione, è prevista la liquidazione dell'Indennità supplementare o la restituzione dei contributi versati alla Cassa?

In assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa (iscrizione ai Fondi per almeno 6 anni e collocamento in congedo con contestuale diritto a pensione) non è prevista la liquidazione dell'Indennità supplementare, né la restituzione dei contributi versati. Tuttavia, sono in corso di valutazione proposte per modificare l'attuale assetto normativo finalizzate a riconoscere il diritto alla restituzione dei contributi, qualora non sia corrisposto il beneficio dell'Indennità supplementare.

8. Sono stato collocato in ARQ (Aspettativa per Riduzione di Quadri). Ho diritto alla liquidazione dell'Indennità Supplementare?

No, in quanto il diritto all'Indennità supplementare si matura (oltre che con un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore a 6 anni) con l'effettiva e definitiva cessazione dal servizio permanente con diritto a pensione. La liquidazione ed il pagamento, pertanto, avviene nel rispetto dei termini previsti.

9.

La posizione di richiamato in servizio comporta la contribuzione alla Cassa? Tale periodo è utile ai fini della riliquidazione dell'Indennità supplementare?

No. L'art. 1913 – 3° comma del Codice dell'Ordinamento Militare prevede che L'iscrizione del personale militare ai Fondi previdenziali viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio. Per tale periodo non è dovuta la contribuzione alla Cassa ed eventuali trattenute erroneamente operate dall'Ente amministrativo vanno restituite all'interessato.

10.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa in quali casi può disporre il pagamento anticipato dell'Indennità supplementare in favore del militare collocato in congedo con diritto a pensione, rispetto agli attuali tempi previsti per l'erogazione del beneficio?

Il CDA della Cassa, per comprovati motivi di gravità e bisogno (debitamente documentati e giustificati) del militare collocato in congedo con diritto a pensione, meritevoli di tutela e solidarietà sociale, può disporre l'anticipazione del pagamento, in tutto o in parte, dell'indennità supplementare.

11.

Perché l'art. 1916 (comma 2) del D. Lgs 66/2010, che approva il "Codice dell'Ordinamento Militare", prevede per gli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri il contributo obbligatorio in favore del proprio Fondo nella misura del 4%, anziché del 2% come per tutte le altre iscritte?

Perché la contribuzione complessiva del 4%, prevista esclusivamente a carico degli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, è destinata indistintamente per la concessione agli iscritti, alla maturazione dei rispettivi diritti, dei benefici dell'Indennità supplementare e dell'Assegno speciale.

12.

A chi spetta l'Assegno Speciale?

Tale beneficio spetta agli Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri ed è erogato dal Fondo di Previdenza degli Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri.

La domanda è rinvenibile nell'allegato 8.

13.

L'assegno speciale è reversibile in favore dei superstiti?

L'Assegno Speciale non è reversibile in favore dei superstiti in quanto trattasi di "assegno ad personam".

14. Quali sono i requisiti per percepire l'Assegno speciale?

L'assegno speciale è vitalizio ed è concesso agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri in possesso dei seguenti requisiti:

- collocamento nella riserva o in congedo assoluto;
- compimento del 65° anno di età;
- non percepire più l'indennità di ausiliaria, per il personale collocato in ausiliaria, o l'indennità speciale, per il personale collocato direttamente nella riserva o congedo assoluto.

Inoltre, ha le seguenti altre caratteristiche:

- è corrisposto per anno solare in unica soluzione nel mese di dicembre;
- non è corrisposto nei casi che comportino la perdita del grado o della pensione;
- non è soggetto a reversibilità;
- è soggetto a ritenuta fiscale per la quale è rilasciato annualmente apposito CUD da inserire nella dichiarazione dei redditi individuale.

15. Per la concessione dell'Assegno Speciale in favore degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri è necessaria la maturazione di entrambi (compimento del 65° anno di età e otto anni dalla data del collocamento in congedo) i requisiti previsti?

Sì. Gli otto anni decorrono dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo, che si verifica già con il collocamento in ausiliaria e successivo transito nella riserva, periodo in cui il personale usufruisce dell'Indennità di ausiliaria/Indennità speciale.

16. All'atto della cessazione dalla posizione di "ausiliaria" si acquisisce il diritto alla corresponsione del beneficio dell'Assegno Speciale?

No. Ai fini della percezione dell'Assegno Speciale è necessario aver compiuto 65 anni di età e che siano decorsi 8 anni dal collocamento in congedo, cioè dalla cessazione del servizio permanente. Pertanto la maturazione del diritto al beneficio è svincolata dalla posizione di ausiliaria.

17.

Quali sono le principali differenze tra il vecchio ed il nuovo meccanismo delle finestre?

Il sistema delle finestre, nella vecchia versione, prevedeva che chi maturava il diritto alla pensione in un dato semestre dell'anno (o trimestre, se le finestre erano quattro) doveva poi attendere un certo numero di mesi dalla fine di quel periodo prima di poter andare effettivamente in pensione. In questo modo, ad esempio, chi maturava i requisiti a inizio periodo, compiendo gli anni o raggiungendo l'anzianità contributiva richiesta, doveva aspettare quasi sei mesi di più di chi raggiungeva il traguardo negli ultimi giorni del semestre. Con l'attuale meccanismo invece il periodo di attesa parte per ciascuno dalla data in cui si maturano i requisiti.

18.

Da quando entrano in vigore le nuove finestre?

Dal primo gennaio 2011. Quindi chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010 non è toccato e rientra nel vecchio sistema delle finestre.

19.

È possibile fare un esempio pratico di finestra mobile?

Ipotizziamo che un lavoratore dipendente abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità il 20 agosto 2010. Non è toccato dalle nuove regole e conseguendo i requisiti entro il terzo trimestre dell'anno si è visto aprire la finestra il 1 luglio 2011. Se lo stesso lavoratore maturi invece i requisiti il 15 gennaio 2016 rientrerà nel nuovo regime e dovrà attendere dodici mesi (più i giorni necessari per arrivare al primo del mese successivo, a cui andranno aggiunti 7 mesi per aspettativa di vita) e dunque potrà andare effettivamente in pensione il 1 settembre 2017. Nel caso in cui il militare raggiunga il diritto a pensione prescindendo dall'età ossia con 40 contributivi dovrà attendere ulteriori 3 mesi in quanto la propria finestra mobile non è di 12 mesi ma di 15, nel caso di specie andrà in pensione in data 1.12.2017.

20.

Ma cosa succede tra la maturazione dei requisiti e l'apertura della finestra? Si deve continuare a lavorare?

La pensione verrà pagata dopo l'apertura della finestra: è naturalmente possibile lasciare il lavoro al momento in cui si maturano i requisiti ma in questo caso si resterà per un certo periodo senza stipendio né pensione. Se invece si continua a lavorare, i contributi versati andranno a migliorare il

futuro importo della pensione, del trattamento di fine servizio e dell'indennità supplementare.

21. Per poter continuare ad accedere alle prestazioni creditizie dell'Inps anche da pensionato devo compilare qualche modello di domanda?

La tematica è disciplinata dalla nota operativa della Direzione Centrale I.N.P.D.A.P. n.1 del 29 febbraio 2008.

“ L'Istituto, uniformandosi al principio della esplicita manifestazione di volontà di adesione, ha disposto che l'iscrizione alla gestione unitaria decorra:

- Per coloro i quali, nel periodo precedente all'entrata in vigore della Legge 222/07 (30 novembre 2007, data di pubblicazione della legge), **abbiano manifestato** la volontà di adesione esplicita nella forma sopra richiamata (non è ritenuta valida pertanto una eventuale richiesta di prestazione creditizia, in quanto forma non esplicita), l'obbligo di iscrizione e di conseguente trattenuta decorre dal 1° novembre 2007, cioè dalla data originaria di entrata in vigore della normativa prevista dal D.M. n. 45/07. Tali soggetti possono, quindi, già fruire delle prestazioni.
- Coloro i quali **non** hanno espresso volontà esplicita di adesione entro la suddetta data del 30 novembre 2007, possono ora comunicare l'esplicita adesione **entro la data del 31 maggio 2008**. Per loro l'iscrizione alla gestione decorrerà dal giorno 1° giugno 2008, con conseguente diritto, solo da tale data, a fruire delle prestazioni e a presentare la relativa richiesta. Si precisa ancora che la richiesta di prestazione creditizia non può essere considerata come adesione.
- Tutti i dipendenti degli Enti ed Amministrazioni pubbliche che cesseranno dal servizio con diritto a pensione **a decorrere dal 1° giugno 2008** in poi la manifestazione di adesione avverrà al momento del collocamento a riposo e dovrà essere inoltrata all'I.N.P.D.A.P. anche per il tramite dell'ente datore di lavoro.”

Il modello di domanda telematico da compilare dal sito Inps, che ha assorbito l'Inpdap, o tramite patronato è l'allegato 1, mentre quello cartaceo da inoltrare al C.N.A. è l'allegato 21.

22. Vorrei sapere se esiste un calcolatore per determinare in autonomia l'importo presunto della pensione?

Si sta approntando, a cura del C.N.A., su sollecitazione della rappresenta militare Centrale, un apposito simulatore pensionistico fruibile dal portale Leonardo. Nelle more si può contattare il call center del Centro nazionale Amministrativo per conoscere l'importo della futura pensione.

23. Che cos'è il PA04?

Dal 1.1.2010 il personale collocato in riserva è gestito direttamente dall'Inps che sulla base dei servizi utili e retribuzioni percepite durante il servizio redige il provvedimento finale di pensione. I dati necessari sono inclusi dal C.N.A. nel PA04 e trasmessi telematicamente all'Istituto di Previdenza. Il citato modello viene inoltrato almeno tre mesi prima della cessazione all'Inps e all'interessato a cura del Centro Nazionale Amministrativo.

24. Il provvedimento di pensione dell'Inps è soggetto a controllo della Corte dei Conti e della Ragioneria dello Stato?

NO. L'atto redatto dall'Inps non è soggetto ad alcun controllo preventivo o successivo né contabile né di merito. Il militare ha trenta giorni di tempo per impugnare il provvedimento con ricorso amministrativo indirizzato al Comitato di Vigilanza della gestione Inps competente.

25. Chi paga e per quanto tempo la pensione del personale collocato in ausiliaria?

Il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente per cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età e previa dichiarazione di disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza o altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento di pensione, comprensivo dell'indennità di ausiliaria, viene attribuito ed erogato dal C.N.A., in forma provvisoria, per tutta la permanenza in tale posizione (massimo per 5 anni) al termine della quale la partita pensionistica viene trasferita all'I.N.P.S per il proseguimento dei pagamenti con adeguamento e conguaglio con il precedente trattamento provvisorio.

26. Il provvedimento di pensione dell'Inps è soggetto a controllo della Corte dei Conti e della Ragioneria dello Stato?

NO. L'atto redatto dall'Inps non è soggetto ad alcun controllo preventivo o successivo né contabile né di merito. Il militare ha trenta giorni di tempo per impugnare il provvedimento con ricorso amministrativo indirizzato al Comitato di Vigilanza della gestione Inps competente.